

R.G. n. 3328/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa

nelle persone dei magistrati:

dr. Domenico Bonaretti	Presidente
dr. Serena Baccolini	Consigliere
dr. Manuela Cortelloni	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **R.G. n. 3328/2023** promossa in grado di appello

DA

Parte_1 (codice fiscale *CodiceFiscale_1*), residente in Milano, via Fratelli
Bronzetti, 3, difeso dagli avv.ti Giulia Gallusi (codice fiscale *CodiceFiscale_2*) e Roberto
Pisciotta (codice fiscale *CodiceFiscale_3*), come da procura in atti ed elettivamente
domiciliato in Milano, Via Corridoni, 11 (p.e.c. *Email_1*) e
Email_2 ;

appellante

CONTRO

CP_1 (codice fiscale e p. iva P.IVA_1 , in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro – tempore* CP_2 , con sede in Milano, Via Benedetto Marcello, n. 38, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio del difensore avv. Gianluca Indaco (codice fiscale CodiceFiscale_4 , che la rappresenta e difende come da procura in atti;

appellata

Oggetto: società per azioni - impugnazione delibera assembleare - illiceità dell'oggetto - nullità

Sulle seguenti conclusioni

Per Parte_1 _

“Voglia l'On. Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, in riforma della Sentenza n. 8277/2023 pubblicata il 24.10.2023 nel processo civile R.G. n. 26.013/2020 del Tribunale di Milano, *contrariis rejectis*,

- in via preliminare

- a) *disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 281 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;*

- nel merito

- 1) *dichiarare ex art. 2379 c.c. la nullità per illiceità dell'oggetto, o comunque per le ragioni ritenute giuste ed eque, della delibera assunta dall'assemblea dei soci di CP_1 il 7.4.2020, nelle parti specificamente impugnate e quindi rispetto alle decisioni adottate a maggioranza in merito alla ratifica della copertura delle perdite al 31.12.2019 ed alla ricapitalizzazione di Interfield S.r.l., mediante il versamento di complessivi € 511.499, eseguito dall'amministratore unico dimissionario di CP_1 il 27.3.2020 (v. pp. 5-9 del verbale dell'assemblea del 7.4.2020 di CP_1 ;*
- 2) *ordinare agli organi di amministrazione e controllo di CP_1 ed in particolare al suo amministratore unico o al consiglio di amministrazione che ne prendesse il posto, di compiere le attività necessarie e più opportune al fine di ottenere da Interfield S.r.l. la*

restituzione della somma complessiva di € 511.499,00 versata a mezzo bonifico il 27.3.2020, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 27.3.2020, al saldo;

- 3) condannare CP_1 ed i suoi amministratori a compiere tutti gli atti necessari perché siano eliminati gli effetti della delibera del 7.4.2020 e ripristinata la situazione antecedente la sua adozione, ivi compresa la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle imprese a spese della società convenuta;*
- 4) condannare in ogni caso CP_1 a risarcire il socio avv. Paolo Sciumé di ogni danno subito in ragione dell'adozione ed esecuzione della delibera del 7.4.2020, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 7.4.2020, o comunque dal giorno del verificarsi di ogni danno, al saldo;*

- In via istruttoria

- a) acquisire la documentazione prodotta in atti ed accogliere le istanze istruttorie già formulate, nonché con ogni riserva di produrre documenti, formulare istanze e dedurre mezzi di prova;*

- in ogni caso

- con rifusione di compenso, spese accessori di legge del doppio grado di giudizio, da quantificarsi ai sensi del DM 55/2014 e D.M. 147/2022 successivo”.*

Per CP_1

“a) In via preliminare,

- a) rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata;*
- b) sempre in via preliminare, accertata la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'avvocato Parte_1*
- c) ancora in via preliminare, anche se subordinata, dichiarare ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dell'appello proposto dall'avvocato Parte_1*
- d) nel merito, dichiarare inammissibile e/o rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello proposto dall'avvocato Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto;*
- e) condannare l'avvocato Parte_1 per tutti i motivi esposti e segnatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della CP_1 in*

persona del suo legale rappresentante della somma di euro 10.000,00 o altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;

f) con vittoria di spese, competenze e onorari”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A) *Parte_1* in qualità di socio titolare di azioni corrispondenti all'1,19% di *CP_1* (d'ora in avanti solo "Par.Im"), impugnava la delibera assembleare del 7 aprile 2020, con la quale, grazie al voto determinante del socio di maggioranza Trust Diciotto (titolare di azioni pari al 97,16% del capitale sociale), veniva ratificato l'operato dell'amministratore dimissionario *Parte_2* in relazione all'operazione di ricapitalizzazione di Interfield Srl (quale società partecipata al 3,25%), mediante il versamento di euro 511.499,99 a copertura delle perdite al 31.12.2019.

B) *Parte_1* a fondamento della proposta domanda, prospettava essenzialmente quanto segue:

(i) la mancanza di poteri in capo all'amministratore *Parte_2* in quanto già dimissionario dal mese di dicembre 2019;

(ii) il difetto di legittimazione del nuovo *trustee* InMedia Trust a rappresentare, in assemblea, il socio di maggioranza;

(iii) l'abuso di maggioranza sotteso all'esecuzione di tale operazione per cui la Società non aveva alcun interesse, in quanto realizzata in favore di una società in grave crisi economico – finanziaria e con grave danno per la Società convenuta;

(iv) la provenienza illecita dei proventi impiegati da *CP_1* nell'operazione di ricapitalizzazione di Interfield srl e, segnatamente, "l'infedeltà patrimoniale" del suo amministratore, con conseguente nullità – sotto tale profilo – della delibera impugnata.

C) Integrato il contraddittorio con *CP_1* il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8277/2023 pubblicata il 24.10.2023, così disponeva:

1) *rigetta l'impugnazione proposta dall'attore Parte_1 avverso la deliberazione dell'assemblea dei soci della CP_1 del 7 aprile 2020;*

2) *rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore nei confronti della società convenuta;*

3) condanna l'attore *Parte_1* al pagamento a favore della società convenuta Par. Im. *CP_1* delle spese processuali che liquida, quanto alla fase cautelare, in euro 6.600 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e quanto alla fase di merito in euro 15.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

D) Essenzialmente, il Tribunale di Milano così motivava:

- il lodo arbitrale pronunciato in data 7 giugno 2021 aveva già deciso pressoché tutti i motivi di impugnazione della deliberazione 7 aprile 2020 (ad eccezione della pretesa nullità per illiceità dell'oggetto), così precludendone il riesame *ex art. 824 bis c.p.c.*, “*attesa l'equiparazione degli effetti del lodo arbitrale a quelli della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria e l'applicabilità, quindi, alla fattispecie, delle regole di elaborazione giurisprudenziale in materia di litispendenza tra cause identiche pendenti in gradi diversi di giudizio, ispirate al principio del ne bis in idem (Cass. SU 12.12.2013, n. 27846; Cass. 2.7.2015, n. 13621; Cass. 31.7.2017, n. 19056; Cass. 18.6.2018, n. 15981)*” (così, pg. 10 sentenza);

- in ogni caso, *Parte_1* era privo di “legittimazione” a impugnare la delibera di Par.Im del 7 aprile 2020 *ex art. 2377 c. 3 c.c.*, in quanto titolare del solo 1,19% del capitale sociale, in relazione ai vizi riconducibili a una causa di annullamento;

- infine, veniva ritenuta non fondata la prospettata “nullità” della delibera, per *illiceità dell'oggetto* in conseguenza della dedotta *infedeltà patrimoniale* dell'amministratore (art. 2634 c.c.) “*che – nella prospettazione attorea – si sarebbe risolta essenzialmente nell'impiego ... delle risorse sociali per l'investimento nell'attività di un'impresa già in stato di decozione a cui la società non era in alcun modo interessata, per procurare un ingiusto vantaggio alla società partecipata ed evitare di incorrere nella responsabilità connessa al suo precedente ruolo di componente del suo cda*” (così, pg. 11 sentenza).

Sul punto, il Tribunale riteneva inutilizzabile, ai fini del giudizio, la documentazione relativa agli atti del procedimento penale a carico di *Parte_2* (oltre che di altri soggetti estranei al presente giudizio), perché prodotta dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, soltanto in allegato alla nota di precisazione delle conclusioni e perché relativa a fatti “nuovi” indicati tardivamente e/o successivi all'adozione della delibera impugnata.

In ogni caso, si escludeva l'esistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del reato denunciato dall'attore e si rilevava che, allo stato degli atti, non risultava emessa alcuna sentenza definitiva di condanna, da parte del Giudice Penale, nei confronti dell'amministratore Pt_2

[...]

Infine – osservava il Tribunale delle Imprese – quanto approvato con la delibera impugnata doveva ritenersi il risultato di una decisione imprenditoriale “insindacabile”, ancorché rischiosa, e costituiva il tentativo di risanamento della partecipata Interfield srl “*mediante il fisiologico apporto di finanza da parte di uno dei soci, anziché, come avrebbe preferito il socio attore, attraverso il beneficio della falcidia concordataria*” (pg. 12 sentenza), quale obiettivo ritenuto perseguibile, dallo stesso attore, mediante l'iniziale richiesta di avvio della procedura di concordato preventivo in continuità.

In ultimo, quanto all'origine della provvista utilizzata da CP_I per ricapitalizzare la società partecipata, la (sola) circostanza che la stessa derivasse dai proventi della vendita immobiliare di altra società controllata (Controparte_3 non connotava automaticamente di illiceità la delibera impugnata, ma si inseriva nell'ambito di dinamiche infra gruppo.

E) Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 8277/2023 e ne chiedeva l'integrale riforma per i motivi che, in seguito, verranno partitamente esaminati.

F) Par.Im, costituendosi nel presente giudizio, concludeva, **in via preliminare**, per la declaratoria di nullità dell'atto di appello per erronea *vocatio in ius*, con conseguente inammissibilità dell'appello; **sempre in via preliminare**, per l'inammissibilità dell'appello in ragione dell'aspecificità dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; **nel merito**, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

G) Integrato il contraddittorio fra le parti e ritenuta, con separata ordinanza del 12 luglio 2024, la decidibilità delle questioni preliminari unitamente al merito, alla successiva udienza del 29 gennaio 2025, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, la causa veniva discussa il 12.11.2025 e decisa nella camera di consiglio svoltasi in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) La Corte ritiene di affrontare, in via preliminare, la questione di **inammissibilità dell'appello per nullità dell'atto di citazione**, prospettata dalla difesa di CP_I per violazione della *vocatio in ius* e, in particolare, per avere l'appellante, con l'atto di citazione in appello, invitato l'appellato a costituirsi “*almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata*”.

Su tali basi, parte appellata eccepisce la nullità dell'atto di citazione e la conseguenziale inammissibilità dell'appello, in ragione del fatto che il termine per la costituzione dell'appellato è previsto in almeno *venti giorni prima dell'udienza indicata*, ex art. 347 c.p.c.; inoltre, in quanto l'art. 342 c.p.c. rinvia all'art. 163 c.p.c. (così prevedendo al primo comma: “*L'appello si propone con atto di citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico*”), ma non anche all'art. 164 c.p.c. in ordine al regime delle nullità e di sanatoria dell'atto di citazione nullo.

Pertanto – conclude parte appellata – l'erronea *vocatio in ius*, non è sanabile ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e determina, per l'effetto, l'inammissibilità dell'appello.

Ciò premesso, la Corte ritiene che l'eccezione in esame debba essere respinta.

Si osserva che Parte_I ha notificato l'appello il 23.11.2023, invitando l'appellata a costituirsi almeno “*settanta giorni*” prima dell'udienza - indicata nel giorno 24.6.2024 e, poi, differita, ex art. 349 bis c.p.c, al 26.6.2024.

L'appellata si è costituita nel giudizio di appello in data 3.6.2024, ossia *oltre* venti giorni prima del 26.6.2024.

Appare, dunque, rispettato il novellato art. 347 c.p.c. - applicabile *ratione temporis* al caso in decisione - così come modificato dal d.lgs. 164/2024 (il c.d. Correttivo)¹, in base al quale la costituzione dell'appellato deve avvenire “*almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349 bis ...*”.

¹ All'art. 7 del medesimo decreto viene dettata la disciplina transitoria, secondo la quale “*ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023*”;

Inoltre, diversamente da quanto ritenuto da parte appellata, è applicabile, all'atto di citazione in appello, la sanatoria *ex tunc* prevista dal 3° comma dell'art. 164 c.p.c. in relazione ai vizi della *vocatio in ius* (così, Cass. Civ. n. 10926/2023).

Quindi, nel caso di specie, in forza del principio del raggiungimento dello scopo, la nullità dell'atto di citazione non determina l'inammissibilità dell'appello, in quanto la costituzione *in termini* dell'appellata ha sanato il vizio indicato (così, in Cass. Civ. n. 10926/2023 cit.: *"I vizi della vocatio in ius, pur determinando la nullità della citazione - alla stregua del rinvio dell'art. 342 c.p.c. alle indicazioni dell'atto introduttivo prescritte dall'art. 163 (fatti salvi gli specifici avvertimenti di cui all'art. 163, terzo comma, n 7, c.p.c. vigente ratione temporis, in ordine alle decadenze di cui agli artt. 37 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze del giudizio di primo grado: Cass. Sez. 6-2, ordinanza n. 7772 del 10/03/2022; Sez. 3, sentenza n- 341 del 13/01/2016, Sez. U, sentenza n. 9407 del 18/04/2013), non consentono di ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata"*).

Si osserva, infine, come alla prima udienza di comparizione del 26.6.2024 parte appellata non abbia chiesto la fissazione di nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, 3° comma, c.p.c., tale che la costituzione in giudizio – di per sé – ha sanato retroattivamente la nullità dell'atto di citazione.

B) L'ulteriore questione preliminare sollevata dall'appellata è relativa al **difetto di specificità** dei motivi di appello *ex art. 342 c.p.c.*

In particolare, **CP_1** eccepisce l'inammissibilità dell'atto di appello, perché avente identico contenuto a quello proposto avverso altra sentenza del Tribunale di Milano, che ha deciso, rigettandola, l'impugnazione della precedente delibera di Interfield srl del mese di febbraio 2020.

La *"sovrapposizione dei motivi di doglianza incompatibili con la diversità dei due giudizi"* (pg. 11 comparsa in appello) comporta – secondo parte appellata – l'inammissibilità del gravame e la conseguente condanna *ex art. 96 c.p.c.*

La Corte ritiene che la questione proposta sia infondata.

L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile *ratione temporis* al caso in decisione, prevede che: *"L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata"*.

L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice².

A tale fine, non si richiede l'utilizzo di *“particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”*, tenuto conto della permanente natura di *“revisio prioris instantiae”* del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.³

La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini *“una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”*.⁴

Tenuto conto dei principi sopra indicati, questa Corte ritiene che l'appellante abbia nel complesso sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.

Ogni altra valutazione attiene al merito e non a profili di inammissibilità del gravame.

La coincidenza delle ragioni di appello, proposte in questo giudizio, rispetto a quelle già introdotte nell'altra causa indicata, non rende – per ciò sola – inammissibile la presente impugnazione, trattandosi – in caso – di deliberazioni distinte, ancorché collegate fra loro e oggetto di diverse impugnazioni.

I) Passando al merito, col primo motivo, *Parte_I* censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto **tardiva la produzione documentale** relativa agli atti dei procedimenti

² Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1932/2024;

³ cfr. SS.UU. Civili, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;

⁴ cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781;

penali che coinvolgono numerosi soggetti legati a vario titolo a Par. Im. ^{Cont} Interfield srl e [...] CP_4 tra i quali lo stesso “ Parte_2 .

L'appellante osserva che il Tribunale ha errato per non avere considerato, ai fini della decisione, i fatti di rilievo penale, così come allegati al foglio di precisazione delle conclusioni, in quanto idonei a dare prova che il solo fine per cui è avvenuta la ricapitalizzazione di Interfield srl era quello di impedire che gli amministratori incorressero in responsabilità, derivanti dal precario “stato di salute” della stessa, in danno di CP_I

Con un ulteriore profilo di censura, l'appellante si duole dell'omesso accertamento, da parte del primo Giudice, di una **seconda ipotesi di reato**, di *appropriazione indebita aggravata* consumata in data 15.1.2021, da parte di Parte_3 , in concorso con altri, per avere ottenuto, con l'apparente causale “*rimborso parziale finanziamento*”, euro 520.000,00, per poi disporne in favore della deficitaria Interfield Srl e con pari danno per CP_I .

Ciò premesso, la Corte ritiene che il motivo di appello in esame sia infondato, in relazione ad entrambi i profili evidenziati, per le seguenti principali considerazioni.

Si osserva che, in primo grado, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.6.2023, l'attore produceva numerosi documenti (dal n. 97 al n. 108), a fondamento – si allegava – dell'irrazionalità e dell'illiceità dell'operazione oggetto della delibera impugnata.

Ritiene questa Corte che la produzione documentale indicata sia stata correttamente ritenuta “tardiva”, dal Tribunale, perché avvenuta dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e, in ogni caso – *si aggiunge* – in quanto irrilevante ai fini del giudizio.

Invero:

- il documento n. 97 è relativo al bilancio di esercizio di Interfield srl al 31.12.2020, approvato il 15.2.2022 e, quindi, è documento di formazione successiva alla delibera impugnata del “7 aprile 2020”;

- anche i documenti nn. 98 e 99 – rispettivamente, l'istanza di fallimento datata 8.4.2022, presentata nei confronti di Interfield srl da Sciumé Controparte_5 e la “scrittura privata di cessione quote sociali”, a Controparte_6 della partecipata Interfield srl, da parte di Par.Im, datata 11.4.2022 - rappresentano “fatti” avvenuti successivamente alla deliberazione “7.4.2020”;

- infine, i documenti da n. 100 a n. 108 attengono agli atti del procedimento penale instaurato a seguito delle denunce – querele nei confronti di soggetti legati a vario titolo al gruppo di società a cui appartengono CP_1 e Interfield srl, in relazione a titoli di reato non (sempre) coincidenti con la prospettata “infedeltà patrimoniale” e/o consumati in epoca successiva alla delibera impugnata del “7.4.2020” ovvero non ancora oggetto di accertamento da parte del Giudice penale.

Così, il documento n. 100 è relativo all’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. per l’ipotesi di appropriazione indebita aggravata in concorso, commessa “in Milano, in data 28.4.2022”, da Parte_3 CP_2 e Parte_4, nelle rispettive qualità di Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Vicepresidente del C.d.A. di Controparte_3

Soltanto i documenti nn. 101 – 102 sono relativi all’ipotizzata infedeltà patrimoniale da parte di Parte_2 trattandosi, rispettivamente, del decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 30.09.2020 e della delega d’indagine per l’esecuzione del decreto – quale ipotesi di reato riferita all’operazione di ricapitalizzazione e di ripianamento delle perdite di Interfield srl (“commessa, in Milano, in data 27.3.2020”), peraltro sulla base di soli “indizi di reato” e senza che – a ciò – sia conseguito un compiuto accertamento in sede penale.

Anzi, i documenti da n. 103 a n. 107 attestano che, successivamente all’esercizio dell’azione penale nei confronti di Parte_2 nel corso dell’udienza preliminare, l’imputato abbia chiesto e ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 ter c.p.c. - dunque, con la possibile estinzione del reato.

Conclusivamente, sulla base di detta documentazione, anche laddove ritenuta ammissibile, la Corte conclude nel senso che non si abbia prova diretta dell’ipotesi delittuosa p.p. art. 2634 c.c. e, segnatamente, degli elementi (oggettivi e soggettivi) di detta fattispecie di reato, in quanto non accertate nelle competenti sedi giudiziarie.

⁵ Il documento n. 108 è relativo all’avviso di conclusione delle indagini preliminari ed è datato 25.1.2022;

II) Con il **secondo motivo**, *Parte_1* censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato *“inammissibile la domanda svolta dall’attore per ottenere la condanna di Interfield alla restituzione a CP_1 della somma versata in esecuzione della delibera di ricostituzione del capitale sociale”* per **difetto di legittimazione alla causa**.

In particolare, l’appellante prospetta di aver *“agito in giudizio al fine di sentire dichiarare ex art. 2479 c.c. la nullità della delibera assunta dall’assemblea dei soci di Interfield S.r.l. il 24.2.2020, in merito alla copertura delle perdite al 31.12.2019. La sentenza dà atto (pag. 12) che l’attore era socio di Interfield”*.

Il motivo, così come proposto, è inammissibile e, comunque, non è fondato.

La Corte osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione della (sola) delibera assembleare di *CP_1* del **“7 aprile 2020”** e non della delibera di Interfield srl del **“24 febbraio 2020”**.

Quindi, il *thema decidendum* cristallizzato nel giudizio di primo grado appare estraneo a quanto oggetto di censura e la questione indicata è “nuova” e, dunque, inammissibile *ex art. 345 c.p.c.*

Inoltre, in nessun punto della sentenza di primo grado è stato accertato il difetto di legittimazione attiva di *Parte_1* a chiedere in restituzione (laddove ne fossero accertati i presupposti) le somme versate dalla Società appellata in favore di Interfield srl.

L’unico e diverso profilo relativo al difetto di legittimazione attiva è stato affrontato, da parte del Tribunale delle Imprese, a pg. 10 della sentenza impugnata, laddove – in accoglimento di una delle questioni preliminari sollevate dalla convenuta – ha osservato che *“L’attore è socio titolare del solo 1,19% del capitale sociale e privo di legittimazione a lamentare quei vizi essenzialmente riconducibili alla categoria delle cause di annullamento, ai sensi dell’articolo 2377, comma 3, c.c. [...]”*.

Trattasi, peraltro, di questione distinta e non specificamente impugnata.

III) Con il **terzo motivo**, *Parte_1* censura la motivazione della sentenza di primo grado - che assume essere presente *“a pagina 12”* - secondo la quale *“La ratifica valida ed efficace da parte dell’assemblea della socia di minoranza [cioè dell’assemblea di Par. Im] dell’operato del suo rappresentante all’assemblea della partecipata Interfield che ha emesso la delibera impugnata*

rende privo di qualsiasi fondamento il motivo di impugnazione incentrato sulla mancanza dei poteri dell'amministratore dimissionario ad esprimere l'impegno alla ricapitalizzazione per conto della CP_1 nell'assemblea della Interfield".

Il motivo in esame è inammissibile.

La Corte osserva che a pagina 12 della sentenza di primo grado (né, in realtà, in altra parte della stessa) non è contenuto il passaggio motivazionale indicato.

Infatti, la sentenza del Tribunale non affronta il tema relativo al difetto dei poteri dell'amministratore dimissionario Parte_2 in quanto – così come evidenziato in premessa – questione ritenuta “coperta” dal principio del *ne bis in idem*, essendo stata già decisa con lodo arbitrale del 7 giugno 2021 *ex art. 824 bis c.p.c. cit.*

IV) Col quarto motivo, Parte_1 censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto priva di fondamento la prospettata nullità della deliberazione 7.4.2020, per illiceità dell'oggetto, “ai sensi dell'art. 2479 *ter c.c.*”.

Lamenta, essenzialmente, parte appellante che l'operazione realizzata dall'amministratore Pt_2 [...] integri il delitto di *infedeltà patrimoniale* (art. 2634 c.c.) e, di conseguenza, la delibera di ratifica del 7.4.2020 sia nulla.

In particolare – ribadisce l'appellante – l'assemblea di CP_I con tale deliberazione, ha ratificato l'operazione di ricapitalizzazione e di copertura delle perdite di Interfield srl, quale società ormai decotta, per euro 511.499,00, da parte dell'amministratore dimissionario e in conflitto di interessi (Parte_2 , che cagionava intenzionalmente il correlativo danno patrimoniale, senza conseguire alcun vantaggio e al solo fine di evitare responsabilità civili e penali, essendo stato amministratore di entrambe le Società.

Ciò premesso, il motivo di appello in esame non risulta suscettibile di accoglimento, per le seguenti principali considerazioni.

IV.A. Occorre in primo luogo evidenziare come, nel caso di specie – in relazione alla dedotta nullità della delibera assembleare 7.4.2020 – trovi applicazione il disposto di cui all'art. 2379 c.c. specificamente previsto per le “società per azioni” e non quello di cui all'art. 2479 *ter c.c.*

richiamato da parte appellante, in quanto, sebbene rechi una disciplina sostanzialmente coincidente, è destinato alle sole “srl”.

IV.B. Fatta tale precisazione, la Corte osserva che – in linea generale e astratta – l’eventuale integrazione del reato di infedeltà patrimoniale non determina *l’illiceità dell’oggetto* della deliberazione e, dunque, la sua “nullità” *ex art. 2379 c.c.*

Secondo l’orientamento interpretativo al quale si ritiene di aderire, *“nell’ambito dell’autonoma disciplina dell’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea delle società per azioni, la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall’art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell’oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con **norme dettate a tutela di interessi generali**, che trascendono l’interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico pratico del rapporto di società”* (Cass. civ. sez. II, n. 6882/2014).

Quindi, in materia societaria, a differenza di quanto previsto per l’azione generale di nullità del contratto (artt. 1418 e ss. c.c.), onde favorire la stabilità delle decisioni assunte dall’assemblea e l’attività gestoria conseguente, le deliberazioni sono, di regola, annullabili, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e su iniziativa dei soggetti legittimati - anche laddove sussistano violazioni di “norme imperative” - e sono nulle soltanto in ipotesi residuali.

Ciò premesso, questa Corte ritiene che l’art. 2634 c.c. – (che punisce la condotta, tra gli altri, degli amministratori che, versando in posizione di conflitto di interessi con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale) – è norma incriminatrice posta a tutela del patrimonio individuale della società e non, invece, di un interesse di carattere “generale” (come

ad esempio, l'interesse del mercato⁶, delle regolari contrattazioni con altri operatori economici (pubblici o privati), dei creditori, ecc....)⁷.

Sul punto, si osserva che, ai sensi del comma quarto dell'art. 2634 c.c., *“per i delitti previsti dal primo e dal secondo comma⁸ si procede a querela della persona offesa”*, così condizionandosi alla valutazione di quest'ultima la procedibilità dell'azione penale: si tratta di disciplina che appare non compatibile con la ravvisata finalità “generale” degli interessi protetti.

Sul punto, a conforto di tale interpretazione, si richiama Cass. Pen. n. 39506/2015, in base alla quale: *“la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell'amministratore spetta non solo alla società nel suo complesso ma anche – e disgiuntamente – al singolo socio”*, escludendosi analoga legittimazione ai *creditori sociali*, a conferma del fatto che il bene giuridico protetto non trascende l'interesse “individuale” della società.

Inoltre, la disposizione incriminatrice, dà specifica rilevanza: all'interesse dell'amministratore in “conflitto di interessi” con quello della Società (quindi, in posizione “antitetica” rispetto a quest'ultima, non essendo sufficiente una mera sovrapposizione di interessi, Cass. Pen., n. 55412/2018); alla deliberazione di un atto dispositivo di beni sociali; all'evento di danno intenzionalmente cagionato alla società amministrata; al fine specifico, in capo all'agente, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio (così, Cass. Pen., n. 40466/2019).

Trattasi di disposizione incriminatrice che, ad avviso di questa Corte, risulta finalizzata a proteggere l'integrità del patrimonio sociale rispetto alle decisioni assunte dall'amministratore “infedele”, nel senso appena precisato.

⁶ In tale senso, Cass. Civ. n. 7433/2023, confermando il proprio orientamento, ha ribadito che la deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio di una società per azioni - che viola i precetti di chiarezza e di precisione previsti dall'art. 2423 c.c. - è *nulla* per illiceità dell'oggetto e non solo *annullabile* (per violazione del dovere di corretta informazione ai soci in ordine alla misura degli utili e delle perdite di impresa), avendo rilevanza non solo endosocietaria, ma essendo rivolta al “mercato” (con conferma di C.A. Milano, sentenza 15.01.2018).
Cfr. Cass. Civ. n. 4120/2016; Cass. Civ. n. 4874/2006;

⁷ In applicazione di tali principi, si è ritenuta *annullabile* e non nulla la delibera assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, *“in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità”* (Cass. Civ., n. 2670/2020; cfr. Cass. Civ., n. 1361/2011);

⁸ Il secondo comma punisce, con la stessa pena, *“il fatto se commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale”*;

IV.C. In ogni caso, sotto diverso profilo, la Corte osserva che – nella fattispecie concreta – non sussistono elementi idonei a ritenere integrato *l'elemento soggettivo* richiesto dalla norma incriminatrice e, segnatamente, il *dolo intenzionale* nella causazione del danno alla Società.

Invero, **CP_1** era socia di minoranza di Interfield srl e aveva interesse a “salvare” il valore della propria partecipazione sociale, così come dimostrato dalla (iniziale) opposizione dell'appellante alla messa in liquidazione della Società partecipata, al fine di accedere alla procedura di “concordato preventivo in continuità” e, più di più recente, “all'accordo di ristrutturazione dei debiti”.

Tali circostanze consentono di escludere quello stato di “irrimediabile decozione” in cui – secondo parte appellante – versava, a tale momento, Interfield srl, atteso che le indicate procedure concorsuali presuppongono, al contrario, una prospettiva di risanamento dell'impresa.

Pertanto, appare meritevole di conferma la decisione del primo Giudice, ove, tra l'altro, ha ritenuto che: *“In questo contesto la scelta gestoria dell'amministratore ratificata dall'assemblea della CP_1 si rivela tutt'altro che insensata, trattandosi di una decisione imprenditoriale insindacabile, ancorché rischiosa, mirante al risanamento dell'impresa della società partecipata mediante il fisiologico apporto di finanza da parte di uno dei soci anziché, come avrebbe preferito il socio attore, attraverso il ricorso al beneficio della falcidia concordataria”* (pgg. 11 e 12 sentenza primo grado).

Conclusivamente, per tutte le ragioni evidenziate, si ritiene che non si abbia prova adeguata, in questa sede, onde ravvisare, sia pure in via incidentale, gli elementi costitutivi della contestata fattispecie di reato.

V) Per tali principali considerazioni, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

VI) Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi, in relazione al valore della controversia e all'attività svolta e con esclusione dell'attività istruttoria (euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 7.298,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 14.239,00).

Non si ravvisano i presupposti per la condanna di *Parte_1* ex art. 96 c.p.c., tenuto conto della complessità e della peculiarità della vicenda decisa.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda e eccezione, così dispone:

- respinge l'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *CP_7* e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 8277/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 24.10.2023;
- condanna *Parte_1* alla rifusione, in favore di *CP_1* delle ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi euro 14.239,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13 c. 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.

Il consigliere estensore

Manuela Cortelloni

Il Presidente

Domenico Bonaretti

Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del *CP_8*

Alessandro Paccalini